

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO A INDIRIZZO MUSICALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - DIREZIONE GENERALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Brindisi, n.7 - 73018 - Squinzano - (LE) Tel. 0832/521825 Codice fiscale 93058220752

E-mail: leic87000r@istruzione.it - Codice meccanografico: LEIC87000R - sito: www.comprensivosquinzano.edu.it

Squinzano, 04 agosto 2023

OGGETTO: CONDIZIONI DI FORNITURA per affidamento diretto acquisto Aula Immersiva - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi. CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-12663 - CUP: I74D23000220006 - CIG 99836375E1.

Premessa

1. Le presenti Condizioni di Fornitura hanno ad oggetto l'acquisto dell'aula immersiva miri arena (di seguito, anche «**Fornitura**»).
2. Le Condizioni di Fornitura contengono le modalità di svolgimento della procedura informale (di seguito, anche «**Procedura**»), volta alla selezione dell'operatore economico (di seguito, anche «**Operatore Economico**» o «**Operatore**» o «**Concorrente**») cui affidare la Fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
3. All'esito della Procedura, l'I. C. SQUINZANO (di seguito, anche «**Stazione Appaltante**» o «**Istituto**» o «**Amministrazione**») stipulerà il contratto (di seguito, anche «**Contratto**»), con l'Operatore Campustore S.R.L., con sede Via Villaggio Europa, 3, 36061 Bassano del Grappa- VI - (P.I. 02409740244), vista l'offerta sul MEPA.
4. Il Contratto che verrà concluso dall'Istituto con l'Affidatario è integrato dalle presenti Condizioni di Fornitura.
5. In particolare, dalle presenti Condizioni di Fornitura non consegue in capo all'Istituto alcun formale obbligo di dare seguito all'iniziativa, né alcun interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo all'Operatore che partecipa alla procedura.
6. L'Istituto si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente Procedura, provvedendo, su richiesta del soggetto intervenuto, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.



I.C. SQUINZANO
C.F. 93058220752 C.M. LEIC87000R

A265EEB - I.C. SQUINZANO

Prot. 0003964/U del 04/08/2023 13:47

7. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche il «**Codice**»), l'esecuzione del Contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche «**RUP**»), individuato nella persona della Prof.ssa Loredana DE SIMONE che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
8. La Fornitura è finanziata ricorrendo alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, anche «**PNRR**»), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del D.L. del 6 maggio 2021, n. 59 (di seguito, anche «**PNC**»).

Art. 1

(Oggetto e importo dell'Affidamento)

1. Oggetto della presente Procedura è l'affidamento dell'acquisto dell'aula immersiva miri arena comprensiva di allestimento e montaggio.
2. L'importo a base della Procedura, che potrà essere ribassato, è pari a € 31.000,00 [trentunomila/00], al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
3. L'Operatore economico dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm*" (di seguito, anche «**DNSH**»), ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
4. A tal fine, l'Operatore economico è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, circa il rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852.

Art. 2

(Durata della Fornitura)

1. La Fornitura da affidare avrà durata pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto.
2. La Fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma e di *milestone* e *target* del PNRR e dovrà essere completata entro e non oltre la data di scadenza del PNRR 4.0 Next Generation Classroom.

Art. 3

(Modifica del Contratto in fase di esecuzione)

1. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
3. Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'affidamento è pari ad € 31.000,00, al netto di I.V.A., e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 4

(Requisiti generali)

L'Operatore economico invitato a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 45 del Codice, essere in

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

1. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «**BDNCP**») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «**FVOE**»).
2. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere generale non sia disponibile nel FVOE, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Delibera A.N.AC. n. 464/2022, potrà acquisire la documentazione necessaria secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000.
3. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (a seguire anche «**FVOE**»).
4. L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
5. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui al citato articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
6. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
7. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
8. L'Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
9. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - b) motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
10. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
11. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

12. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore economico.
13. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
14. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
15. È escluso l'Operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
16. È comunque escluso l'Operatore economico che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 5

(Pari opportunità di genere e generazionali)

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, è escluso dalla presente Procedura l'Operatore economico che occupa oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, in sede di presentazione del Preventivo, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, il requisito di cui al punto precedente deve essere soddisfatto, relativamente alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto ivi prescritto:
 - (a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - (b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, costituisce causa di esclusione dalla Procedura dell'Operatore economico concorrente, il mancato rispetto al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l'Operatore economico si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del Contratto, ad assicurare:
 - una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile;
 - una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile;delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Fornitura stessa o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità indicate dalle Linee Guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 309 del 20 dicembre 2021.
4. È escluso dalla presente Procedura l'Operatore economico, con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione del Preventivo, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

Art. 6

(Requisiti speciali)

1. L'Operatore economico invitato, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «FVOE»).
3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere speciale non sia disponibile nel FVOE, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Delibera A.N.AC. n. 464/2022, inserirà nel FVOE medesimo la documentazione necessaria.
4. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (a seguire, anche «FVOE»).
5. L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

1. L'Operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - (a) essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di Affidamento;

Art. 10

(Modalità di valutazione dell'offerta)

1. La Stazione Appaltante affiderà pertanto la Fornitura nel caso in cui ritenga che l'offerta proposta sia rispondente alle proprie esigenze.

2. Si evidenzia che la presente Procedura non si configura quale procedura di gara e che, pertanto, non si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11

(Aggiudicazione e stipulazione del Contratto)

1. Se l'offerta presentata dall'Operatore economico individuato risulta rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, il RUP procederà all'affidamento diretto della Fornitura allo stesso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo al medesimo ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023.
2. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla relativa segnalazione all'ANAC.
3. Qualora il Preventivo non risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento anche alla luce della natura informale e non vincolante della presente Procedura per la Stazione Appaltante.
4. Il Contratto dovrà in ogni caso essere restituito dall'esecutore entro **5 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Art. 12

(Divieto di cessione del contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2013, in caso di modifiche soggettive.
2. L'Operatore economico indica, nel Preventivo, le parti e le percentuali della Fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.
3. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il soggetto Affidatario del Contratto potrà affidare in subappalto parte della Fornitura previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti di cui all'art. 119, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.
6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
7. L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, Fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.

Art. 13

(Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

Art. 14

(Allegati)

- **All. 1:** Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente;
- **All. 2:** Modello di dichiarazione sul rispetto dei principi di DNSH;
- **All. 3:** Modello di dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo in caso di società di capitali;
- **All. 4:** Modello di autodichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse;
- **All. 5:** Tracciabilità;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Loredana DE SIMONE